

REGOLAMENTO SPECIALE

TITOLO I

Costituzione e organi amministrativi dell'
Azienda

Art. 1

Costituzione dell'Azienda

L'Azienda Consortile Trasporti (A.C.T.) è un consorzio costituito dai Comuni di Bolzano, Laives e Merano, ai sensi del T.U. sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte di Comuni e Provincie, approvato con R.D. 15 Ottobre 1925 n. 2578.

Esso è amministrato secondo le norme del T.U. stesso, del Regolamento 10 marzo 1904, n. 108, della Legge Regionale sull'ordinamento dei Comuni 21 ottobre 1963, n. 29, mod. con L.R. 5 novembre 1968, n. 34 e 31 marzo 1971, n.6; nonché dello Statuto approvato dalla Giunta provinciale il 19.2.1974 con delibera n. 797 e dal presente regolamento.

Art. 2

Scopo dell'Azienda

L'A.C.T. ha lo scopo di provvedere, nell'interesse dei Comuni consorziali, all'assunzione diretta del servizio dei trasporti pubblici di persone, mediante la gestione delle linee urbane di Bolzano:

- 1 BZ Staz. FS - Gries
- 2/4 BZ " " - Oltrisarco - Laives - Bronzolo
- 3 BZ " " - Don Bosco
- 5 BZ Piazza Domenicani - Funivia S. Genesio
- 6 BZ " " - Cardano - Frato
- 7 BZ Staz. FS - CEP
- 8 BZ " " - Ponte Adige

Linea interurbana BZ- Merano e diramazione per Nalles

Linee urbane di Merano:

- 1 Staz. F.S. - piazza Rena - Maia Alta
- 1/A " " - Capolinea Ponte Rametz
- 1/B " " - via Virgilio
- 1/C " " - Ivigna - stazione a valle funivia
- 2 " " - Rione Case nuove - piazza Rena - Sinigo - Postal
- 3 " " - piazza Rena - Tirolo
- 4 " " - piazza Rena - Funivia Avelengo

Attualmente in concessione alla S.p.A. S.A.S.A. di Bolzano, e di eventuali altre che verranno riscattate ai sensi della L.P. 6/12/1972 n. 37 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto presidenziale G.P. di Bolzano 9.4.1973 n. 22.

L'A.C.T. potrà assumere per deliberazione dell'Assemblea Consorziale l'esercizio di altri servizi affini, anche nell'interesse di uno solo dei Comuni consorziati; in tal caso la gestione potrà essere effettuata ad intero onere e conto del Comune interessato.

/.

Art. 3

Capacità giuridica dell'Azienda - Sede

Ai sensi degli artt. 2 e 22 T.U. 1925 n. 2578 nonché dell'art. 162 del R.D. 3.3.34 n. 383 e successive modifiche l'Azienda ha personalità giuridica e può quindi compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del suo fine e stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

In relazione a quanto sopra, l'A.C.T. potrà svolgere tutte quelle attività direttamente o indirettamente collegate al raggiungimento dello scopo, nell'ambito di quanto previsto dalle vigenti leggi.

L'Azienda ha sede in Bolzano.

Art. 4

Organi amministrativi dell'azienda

Sono organi amministrativi dell'Azienda, nei limiti della competenza rispettivamente loro assegnata dal T.U. 1925 n. 2578, dal Reg. 1904 n. 108, dallo Statuto e dal presente Regolamento speciale:

- 1) L'Assemblea Consorziale;
- 2) La Commissione Amministratrice;
- 3) Il Presidente della Commissione Amministratrice.

Art. 5

Assemblea Consorziale.

Le norme relative alla composizione, competenze e funzionamento dell'Assemblea Consorziale sono stabilite dallo Statuto dell'A.C.T.

Art. 6

Quota di partecipazione.

Le quote di partecipazione fra i comuni consorziati sono determinate dall'art. 15 dello Statuto.

Art. 7

Composizione della Commissione Amministratrice - Durata in carica

La Commissione Amministratrice è composta dal Presidente, dal vice Presidente, da 5 membri effettivi e da 3 supplenti, eletti dall'Assemblea Consorziale secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto. Il vice Presidente verrà nominato tra i membri effettivi appartenenti al gruppo linguistico diverso da quello del Presidente.

Ciascuno dei Comuni di cui all'art. 1 ha diritto di essere rappresentato da almeno un membro effettivo e uno supplente nella Commissione Amministratrice.

Il Presidente ed i membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se la prima nomina o la rinnovazione integrale dei componenti la Commissione avviene non più tardi del 30 giugno, il primo anno di durata in carica finisce col 31 dicembre dello stesso anno.

Se invece la nomina o la rinnovazione integrale ha luogo dopo il 30 giugno, l'anno medesimo termina col 31 dicembre dell'anno seguente. In ogni caso i componenti la Commissione restano in carica fino alla assunzione della carica da parte dei loro successori, anche quando sia trascorso il termine della loro durata d'ufficio.

Art. 8

Sede della Commissione Amministratrice e sue adunanze

La Commissione ha la propria sede negli Uffici della Azienda a Bolzano ove tiene le sue sedute di norma, salvo che in casi speciali il Presidente o la Commissione non ritengano opportuno doverle tenere in luogo diverso.

Essa si raduna almeno una volta al mese ed ogni qualvolta occorra, o di iniziativa del Presidente oppure per domanda di due membri effettivi o del Direttore dell'Azienda, oppure per disposizione del Presidente della Assemblea consorziale o del Presidente della Giunta Provinciale.

Gli avvisi di convocazione delle sedute devono contenere la indicazione degli oggetti da trattare e sono notificati, almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta, dal messò dell'Azienda, che ritirerà conferma della eseguita notifica.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta 24 ore prima della seduta.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Il presidente, sentiti gli altri componenti della Commissione, ove lo creda opportuno, può invitare chiunque a fornire

Art. 9

Validità delle deliberazioni della Commissione Amministratrice.

Alle sedute della Commissione partecipano i membri effettivi ed i membri supplenti.

Questi votano solo in quanto sostituiscono i membri effettivi, più precisamente in caso di assenza di un membro effettivo esso verrà sostituito dal membro supplente dello stesso gruppo linguistico, possibilmente rappresentante lo stesso Comune.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti e con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti (effettivi o supplenti), compreso il Presidente.

Art. 10

Attribuzioni della Commissione Amministratrice

La Commissione Amministratrice:

- a) delibera, entro i limiti e con le modalità stabilite dal presente regolamento, circa l'assunzione ed il licenziamento degli impiegati e degli operai, il loro trattamento economico, le promozioni ed i provvedimenti da prendersi a loro carico, salvo quanto di competenza del Direttore.

Delibera l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dandone comunicazione all'Assemblea Consorziale e gli accordi aggiuntivi aziendali che modificano od integrano i contratti nazionali e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea Consorziale;

- b) delibera entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'esercizio dell'anno seguente, corredato dalla tabella numerica del personale, e lo trasmette all'Assemblea Consorziale, completo di una relazione illustrativa, specialmente per ciò che riguarda le spese straordinarie previste per il miglioramento e l'ampliamento degli impianti e del parco macchine;
- c) delibera le spese entro i limiti degli stanziamenti di bilancio ed i prelevamenti dal fondo per le spese maggiori e impreviste, nonchè gli storni fra articoli dello stesso capitolo;
- d) delibera e trasmette all'Assemblea Consorziale gli storni da capitolo a capitolo del bilancio dell'esercizio in corso, come pure gli stanziamenti per le nuove spese che si rendono necessari nell'esercizio finanziario e conseguentemente il risultato definitivo dell'utile o perdita previsto per l'esercizio in corso. Delibera e trasmette all'Assemblea i contratti ed altri speciali provvedimenti che vincolano il bilancio oltre l'anno;
- e) predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Consorziale.
- Il conto deve essere completo di una relazione sull'andamento generale dell'Azienda col proprio parere su ciascuna parte del conto e sul risultato complessivo e finale del medesimo, esponendo i criteri seguiti e le riforme attuate per conseguire miglioramento ed economie;

- f) approva i capitolati di appalto ed autorizza il Direttore a stipulare i contratti per somministrazioni, approvvigionamenti, forniture, alienazioni, ecc.;
- g) determina le spese ed opere da farsi in economia secondo le norme di cui all'art. 46;
- h) autorizza il Direttore a stare in giudizio nei casi contemplati dall'art. 25, lett. a);
- i) delibera sulla costituzione e sullo svincolo delle cauzioni prestate dal Direttore, dai cassieri, dagli esattori ed in genere dai consegnatari o da terzi, eccettuati gli anticipi ed i depositi relativi agli ordinari contratti di fornitura con gli utenti, la cui accettazione e svincolo sono di competenza del Direttore;
- l) approva i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi;
- m) fornisce le notizie, le informazioni ed i pareri chiesti dai Sindaci dei Comuni consorziati e della Provincia Autonoma;
- n) delibera in genere su tutte le materie relative all'andamento dell'Azienda che non siano espressamente riservate alla Assemblea Consorziale e per queste presenta le sue proposte alla Assemblea stessa;
- o) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono conferite dalla Legge o dai Regolamenti vigenti.

Art. 11

Altri compiti della Commissione Amministratrice.

La Commissione Amministratrice:

- a) propone all'Assemblea Consorziale i regolamenti e le tariffe per le singole linee di trasporto;
- b) trasmette a cura del Presidente della Commissione Amministratrice, al Presidente e al Vice Presidente dell'Assemblea Consorziale una relazione mensile sull'andamento della Azienda;
- c) trasmette in copia al Presidente della Giunta Provinciale le deliberazioni e gli atti di cui egli faccia di volta in volta richiesta.

L'invio dovrà effettuarsi entro otto giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo per quelle deliberazioni il cui verbale è in corso di compilazione. In questo ultimo caso il termine predetto decorre dal 15° giorno dalla data della rispettiva seduta della Commissione Amministratrice.

La Commissione Amministratrice può affidare speciali incarichi, nei limiti delle proprie attribuzioni, ai suoi componenti ed al Direttore.

Art. 12

Segretario della Commissione Amministratrice e verbali.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario della Commissione ed in sua assenza da un membro delegato dal Presidente.

Il Segretario della Commissione sarà nominato dalla Commissione stessa.

I verbali, raccolti in apposito registro, saranno firmati dal Presidente, da chi ha esercitato le funzioni di segretario e da un Commissario designato possibilmente a rotazione fra i tre Comuni, e conservati sotto la responsabilità del Segretario della Commissione.

I verbali sono trasmessi in copia integrale ed entro 15 giorni dalla seduta ai membri della Commissione Amministratrice, al Presidente ed al Vice Presidente dell'Assemblea Consorziale. Inoltre, dei verbali delle deliberazioni che non sono soggetti a pubblicazione, può essere rilasciata copia, consentita lettura o riferimento del contenuto ai membri dell'Assemblea Consorziale ed ai componenti degli organi direttivi dell'Azienda. Per terze persone occorre l'apposita autorizzazione del Presidente della Commissione Amministratrice.

Art. 13

Deliberazioni della Commissione Amministratrice soggette ad approvazione dell'Assemblea Consorziale e deliberazioni d'urgenza.

Le deliberazioni della Commissione Amministratrice soggette ad approvazione dell'Assemblea Consorziale ai sensi degli artt. 16 e 22 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 saranno trasmesse entro 15 giorni dalla loro adozione contemporaneamente al Presidente ed al Vice Presidente ed ai componenti dell'Assemblea Consorziale; il Presidente di questa

provvederà alla convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 8 dello Statuto.

In caso di provvedimenti di assoluta urgenza, la Commissione Amministratrice può deliberarne l'immediata esecutività, comunicandoli entro sette giorni, all'Assemblea che dovrà essere convocata entro 30 giorni per la ratifica.

Art. 14

Vigilanza sulle deliberazioni della Commissione Amministratrice non soggette ad approvazione dell'Assemblea Consorziale.

Il Presidente dell'Assemblea Consorziale, cui sono trasmesse copie integrali dei verbali delle sedute a norma dell'art. 12, prende atto delle deliberazioni della Commissione Amministratrice non soggette ad approvazione dell'Assemblea Consorziale ed ove in alcune di esse ravvisi una violazione di legge o di regolamento o una lesione agli interessi dell'Azienda, ovvero ritenesse comunque del caso, provvede alla convocazione d'urgenza dell'Assemblea Consorziale nei modi stabiliti dall'art. 8 dello Statuto perchè si pronunci in proposito.

Il Presidente dell'Assemblea dovrà convocare l'Assemblea stessa entro 15 giorni, qualora ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei suoi membri.

L'Assemblea Consorziale comunica alla Commissione Amministratrice nel termine di 15 giorni le proprie osservazioni.

Qualora queste non vengano accolte, il Presidente dell'Assemblea provoca i provvedimenti di cui all'art. 16 del

T.U. 1925, n. 2578 dando in pari tempo notizia di tale sua determinazione alla Commissione Amministratrice affinché questa, pendenti i provvedimenti dell'autorità di vigilanza, sospenda, in quanto non ancora avvenuta, o in corso, l'esecuzione delle deliberazioni di cui trattasi.

La trasmissione delle deliberazioni al Presidente della Assemblea Consorziiale, equivale a tutti gli effetti alla comunicazione all'Assemblea di cui all'art. 16 del T.U. 1925, n. 2578.

Il Presidente dell'Assemblea Consorziiale potrà in ogni tempo procedere a norma dell'art. 125 del Reg. 10.3.1904 n. 108 - anche a mezzo di altro membro dell'Assemblea da lui delegato - a tutte le verifiche ed ispezioni che ritenesse opportuno o fossero richieste dalla Assemblea Consorziiale.

Art. 15

Attribuzioni del Presidente della Commissione Amministratrice.

Il Presidente della Commissione Amministratrice:

- a) rappresenta la Commissione nei rapporti con l'Assemblea Consorziiale, con le autorità comunali, provinciali e regionali e con le Autorità governative;
- b) informa il Presidente dell'Assemblea Consorziiale sull'andamento generale dell'Azienda e sull'impostazione di eventuali nuovi programmi di attività;

- c) convoca e spedisce gli avvisi di convocazione della Commissione;
- d) firma la corrispondenza e gli atti in nome della Commissione;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dalla Commissione;
- f) vigila sull'andamento dell'Azienda e sull'attività della Direzione;
- g) esegue gli incarichi affidatigli dalla Commissione;
- h) controfirma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso, i conti preventivi e consuntivi, i libri contabili, gli inventari ed altri documenti aziendali di notevole importanza.

Il Presidente può, ove occorra ed in caso di urgenza, sentito possibilmente il Vice Presidente prendere, sotto la sua responsabilità personale, disposizioni interinali, ma deve sottoporle alla Commissione nella successiva adunanza per la ratifica.

Art. 16

Assenza od impedimento del Presidente

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente o, in sua assenza, un membro delegato dal Presidente.

Art. 17

Indennità al Presidente ed ai membri della Commissione Amministratrice.

Al Presidente ed al Vice Presidente della Commissione Amministratrice vengono corrisposte indennità fisse pagabili a dodicesimi posticipati, il cui importo è fissato annualmente dall'Assemblea Consorziale.

Al Presidente, Vice Presidente e componenti della Commissione Amministratrice è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, sia della Commissione, sia dei Comitati o sotto Commissioni nominati dalla Commissione Amministratrice cui partecipano, il cui importo è fissato annualmente dall'Assemblea Consorziale.

Oltre agli assegni predetti spetta al Presidente ed ai Membri il rimborso delle eventuali spese incontrate per l'esplicazione del loro mandato, comprese le spese effettive di viaggio per trasferirsi dal luogo di residenza a quello di riunioni.

Art. 18

Responsabilità della Commissione Amministratrice e del Presidente.

La Commissione Amministratrice o singolarmente i membri di essa, compreso il Presidente, salve le responsabilità contemplate nella Legge comunale e provinciale rispettivamente nelle norme contenute nell'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, rispondono di ogni danno economico arrecato all'Azienda con dolo o colpa grave per inosservanza delle Leggi e dei Regolamenti.

Art. 19

Scioglimento della Commissione Amministratrice.

La Commissione Amministratrice può essere sciolta d'ufficio sia dalla Assemblea Consorziale, sia dal Presidente della Giunta Provinciale a termini dell'art. 18 T.U. 1925, n. 2578 e degli artt. 134 e 137 del Reg. 10.3.1904, n.108.

TITOLO II

Personale ed uffici

Art. 20

Il Direttore: Nomina

Il Direttore generale può essere nominato per concorso o eccezionalmente per chiamata.

Nel caso di concorso sia per titoli, sia per titoli ed esami, la Commissione giudicatrice è composta dal Presidente della Commissione Amministratrice, che la presiede, e da quattro membri, dei quali due nominati dalla Commissione Amministratrice e due dalla Assemblea Consorziale, scelti tra persone esperte.

Nel caso di concorso la nomina è deliberata dalla Commissione Amministratrice secondo l'ordine di graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.

Nel caso di chiamata la nomina è proposta dalla Commissione Amministratrice a voto unanime e approvata dall'Assemblea Consorziale con l'intervento di almeno due terzi dei membri in carica.

In caso di mancata accettazione da parte del vincitore, come pure in caso di cessazione dello stesso dal servizio per decadenza o altra causa, la Commissione Amministratrice, può procedere, secondo l'ordine della graduatoria, alla nomina di altro concorrente dichiarato idoneo. Tale fa coltà non può essere esercitata trascorso un anno dalla da ta della deliberazione con la quale è stata approvata la graduatoria stessa.

Art. 21

Requisiti per la nomina

Per la nomina del Direttore sono richiesti i seguenti requisiti e documenti:

- a) atto di nascita da cui risulti che l'aspirante ha compiuto i 30 anni di età e non superati i 45 alla data di pubblicazione del bando di concorso, salvo le eccezioni di legge. Per i concorrenti i quali dimostrino di aver precedentemente coperto per almeno tre anni un posto di dirigente presso altra Azienda di pubblico trasporto, il limite massimo può essere elevato complessivamente a 50 anni;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica;
- d) certificato di buona condotta morale e civile;
- e) certificato generale del casellario giudiziale;
- f) laurea in ingegneria o in economia e commercio o in giurisprudenza riconosciuta in Italia da disposizioni di legge;

g) ogni altro documento comprovante la capacità specifica, tecnica ed amministrativa dell'aspirante a dirigere aziende industriali, con speciale riguardo alle Aziende di pubblico trasporto.

Art. 22

Cauzione

Il Direttore, prima di assumere le sue funzioni deve prestare una cauzione in contanti o in titoli garantiti dallo Stato la cui entità verrà stabilita dalla Commissione Amministratrice nella delibera di chiamata o nel bando di concorso. Gli interessi della cauzione restano a disposizione del Direttore. La cauzione può essere anche costituita da polizza fidejussoria rilasciata da Ente benefico alla Commissione Amministratrice. In questo caso il premio della polizza sarà a carico del Direttore. Comunque la cauzione non in contanti dovrà essere approvata con regolare delibera della Commissione Amministratrice.

Art. 23

Trattamento economico del Direttore

Lo stato giuridico e il trattamento normativo ed economico del Direttore generale sono disciplinati dalle disposizioni di legge e dal presente Regolamento, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavori per i dirigenti di Aziende Municipalizzate e dagli accordi aziendali per la categoria dei dirigenti.

Ogni miglioramento eventualmente deliberato dalla Commissione Amministratrice dovrà essere approvato dall'Assemblea Consorziale e dall'Autorità Tutoria.

Art. 24

Sostituzione durante le assenze

Durante l'assenza del Direttore ne farà le veci il Funzionario amministrativo più elevato in grado; quest'ultimo dovrà appartenere al gruppo linguistico diverso da quello del Direttore.

Art. 25

Funzioni e responsabilità

Il Direttore è alle dirette dipendenze della Commissione Amministratrice, cura la parte esecutiva della gestione aziendale ed è responsabile dell'andamento tecnico e amministrativo dell'azienda.

Le funzioni del Direttore sono incompatibili con qualsiasi altro impegno, commercio, industria o professione. Egli può svolgere incarichi straordinari temporanei estranei all'azienda previa autorizzazione da parte della Commissione Amministratrice.

Il Direttore:

- a) rappresenta l'Azienda di fronte a terzi. Può stare in giudizio ed ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie cautelative ed esecutive per tutto quanto riguarda la riscossione dei crediti dipendenti dalla normale gestione dell'Azienda. Per qualsiasi altra lite deve essere preventivamente autorizzato dalla Commissione Amministratrice;

- b) sovrintende a tutto l'andamento tecnico, amministrativo, finanziario e contabile dell'Azienda. E' responsabile, nei limiti delle sue attribuzioni, di tutto quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento 10.3.1904 n. 108;
- c) dirige tutto il personale dell'Azienda e provvede disciplinarmente secondo quanto disposto dal R.D. 8.1. 1931, n. 148. Dei provvedimenti più gravi dà comunicazione preventiva alla Commissione Amministratrice e, per essa, al Presidente.
Può sospendere cautelativamente dal servizio il dipendente colpevole di mancanze che prevedono il licenziamento, riferendone però immediatamente al Presidente;
- d) informa di volta in volta la Commissione Amministratrice di tutto ciò che può avere importanza per l'amministrazione dell'Azienda e provoca da essa i provvedimenti che reputa opportuni per la gestione e lo sviluppo di questa;
- e) eseguisce le deliberazioni della Commissione Amministratrice;
- f) predispone i bilanci di previsione e i conti consuntivi da sottoporre alla Commissione Amministratrice;
- g) stipula i contratti, presiede alle aste e alle licitazioni private autorizzate dalla Commissione Amministratrice, provvede alle spese in economia, agli acquisti e alle vendite alle quali sia delegato di anno in anno, secondo le norme previste dagli artt. 57, 58, 59 e 60 del regolamento per l'esecuzione della legge 29.3.1903/^{n. 103}approvato con R.D. 10.3.1904 n. 108 curando la rigorosa osservanza di tutte le prescritte formalità, tenendo conto che tutte le attribuzioni che il citato regolamento ri

- serva al Consiglio comunale, spettano all'assemblea con sorziale;
- h) riferisce mensilmente alla Commissione Amministratrice sull'andamento tecnico ed economico dell'Azienda;
 - i) alla fine di ogni semestre presenta una relazione sul l'andamento tecnico ed economico dell'Azienda in raffronto con gli stanziamenti previsti in bilancio e propone alla Commissione Amministratrice le eventuali variazioni di bilancio da sottoporre all'Assemblea Consorziale;
 - l) controfirma i mandati di pagamento, le reversali, i ruoli di entrata ed uscita, firma la corrispondenza e tutti gli atti in genere dell'Azienda che non spettano al Presidente secondo le norme del presente regolamento;
 - m) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dal presente regolamento e dalla Assemblea Consorziale.

Art. 26

Gerarchia.

Il personale, in armonia con l'ordinamento tecnico e amministrativo dell'Azienda, è ordinato gerarchicamente secondo l'organico concordato possibilmente con le Organizzazioni Sindacali provinciali di categoria e approvato dall'Assemblea Consorziale e dal Ministero dei Trasporti Ispettorato Regionale.

Le qualifiche per l'organico devono essere scelte soltanto tra quelle contenute nelle apposite tabelle allegata alla legge 6.8.1954 n. 858 e successive modificazioni. La tabella organica sarà suddivisa in tre ruoli: impiegati, salariati d'officina e salariati del movimento.

Art .27

Trattamento del personale

Per quanto riguarda l'assunzione degli impiegati e dei salariati, la loro retribuzione, il trattamento di previdenza, la disciplina, le ferie, il licenziamento e le relative indennità e in genere per tutto quanto forma materia del trattamento giuridico, economico e normativa del personale (esclusi i dirigenti) vengono osservate le disposizioni legislative in materia e i contratti collettivi di lavoro nazionali e aziendali. Per la previdenza tutto il personale sarà iscritto al Fondo Nazionale di Previdenza per autoferrotranvieri.

Per l'assistenza sanitaria funzionerà presso la sede amministrativa dell'Azienda, la Cassa Soccorso prevista dal R.D. 8.1.1931, n. 148.

Per i dirigenti il trattamento economico e normativo viene disciplinato dal C.C.N.L. per dirigenti di aziende municipalizzate di trasporto.

Art. 28

Assunzioni, promozioni ed avanzamenti.

La Commissione Amministratrice, in accordo con le Organizzazioni Sindacali di categoria, sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea Conserziale, uno schema di regolamento per le assunzioni, per le promozioni e per gli avanzamenti nel rispetto rigoroso delle leggi e degli accordi di categoria. Ad esso saranno allegati l'organico necessario alla gestione aziendale, al quale dovranno attenersi le assunzioni, la tabella delle qualifiche dei singoli ruoli e le dettagliate modalità dei concorsi interni ed esterni.

Art. 29

Bilinguismo e proporzionale.

L'Azienda Consortile Trasporti deve essere in grado di corrispondere per iscritto sia in lingua italiana che in lingua tedesca. A tutto il personale che verrà assunto in servizio è richiesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca in modo tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti alla qualifica ed all'ufficio.

L'accertamento della conoscenza della lingua non materna, che verrà eseguito contestualmente agli esami di concorso o, previamente alla chiamata, è fatto a mezzo di esami scritti, con l'ausilio del dizionario, ed orali per il personale della carriera direttiva ed impiegatizia e di semplici esami orali per la carriera salariale.

L'accertamento viene effettuato da una Commissione di tre membri qualificati, di cui uno appartenente allo stesso gruppo linguistico del candidato e due appartenenti all'altro gruppo linguistico.

Nell'assunzione di personale dell'Azienda si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica dei dipendenti residenti nei Comuni consorziali, così come sono rappresentati nei rispettivi consigli comunali.

Tale proporzione sarà riferita alle singole carriere (direttiva - impiegatizia - salariale).

Ai fini di raggiungere il rapporto di consistenza di cui al precedente comma, i concorsi per l'ammissione alle singole carriere saranno banditi riservando ai singoli gruppi linguistici un proporzionale numero di posti.

I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici rimasti vacanti, per mancanza di concorrenti, o di candidati idonei, saranno coperti, in caso di improrogabile necessità, da aspiranti dell'altro gruppo linguistico dichiarati idonei, purchè bilingui. Qualora, tra gli idonei, non vi fosse alcun bilingue, per improrogabili esigenze di servizio i posti potranno essere assegnati anche a candidati idonei non bilingui.

Art. 30

Titoli di studio.

Il regolamento delle assunzioni, promozioni e avanzamenti dovrà prescrivere i seguenti titoli di studio minimo per le varie qualifiche:

laurea in ingegneria per i dirigenti tecnici;

laurea in economia e commercio o legge od equipollente per i dirigenti amministrativi;

./.

diploma di scuola media superiore per i capi servizio e per i capi ufficio;

diploma di scuola media inferiore per gli altri impiegati;

licenza della scuola elementare per i salariati.

Il titolo di studio superiore a quello richiesto e quello specifico per il posto da ricoprire costituiranno condizione preferenziale.

I certificati, i limiti di età e i requisiti che saranno richiesti per le assunzioni, oltre al titolo di studio di cui sopra, saranno quelli previsti dalle disposizioni di legge e dai C.C.N.L. in vigore.

TITOLO III

Art. 31

Finanze e contabilità.

Per il servizio amministrativo contabile dell'Azienda, per gli inventari, i bilanci, e i vari conti valgono le norme del T.U. approvato con D.L. 15.10.1925 n. 2578 e del regolamento 10.3.1904 n. 108.

Art. 32

Inventari.

Tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Azienda saranno valutati in inventario al rispettivo prezzo di acquisto o di stima, per il materiale riscattato dalla pre-

cedente gestione. L'inventario sarà costantemente e diligentemente tenuto aggiornato a cura del Capo Servizi Amministrativo (Ragioniere Economo) che dovrà accertare ed annotare tutte le variazioni che si verificano nelle consistenze patrimoniali.

Costituiscono variazioni in aumento gli importi effettivi delle opere, impianti e macchinari e attrezzature, nonché di quelle determinate spese che aumentano in modo permanente il valore e la produttività dei beni dell'Azienda.

Costituiscono variazioni in diminuzione le svalutazioni dipendenti da cause eccezionali dopo che siano constatate e ammesse dalla Commissione Amministratrice.

Tutti gli aumenti e le diminuzioni patrimoniali devono essere proposte dalla Commissione Amministratrice alla Assemblea Consorziale insieme al conto consuntivo di ogni esercizio.

Art. 33

Aggiornamento degli inventari

Alla fine di ogni anno le consistenze patrimoniali dell'Azienda saranno, a cura del Capo Servizio Amministrativo, controllate con una speciale e diligente ricognizione per accertare che le consistenze effettive coincidano con le risultanze contabili.

Indi gli inventari saranno verificati dal Direttore e vistati dal Presidente della Commissione amministratrice o da un membro da lui espressamente designato. Di tale verifica verrà redatto processo verbale da trasmettere all'Assemblea consorziale la quale, a mezzo di suoi delegati, in ogni tempo, può procedere a ulteriori verifiche.

Art. 34

Fondo di ammortamento.

Le quote annue per la costituzione del fondo di ammortamento per il rinnovo e la ricostituzione del capitale di impianto saranno valutate nel limite delle seguenti aliquote percentuali massime del valore di acquisto o di assegnazione, salvo diverse disposizioni della normativa fiscale.

Fabbricati per rimesse, uffici, alloggi, stazioni e sotto stazioni	3%
Macchinario e attrezzature per manutenzioni, riparazioni	10%
Macchinario e impianti per riscaldamento a reazione, carica batterie, lavaggio, illuminazione, di rimesse e uffici	12%
Macchine, strumenti e attrezzature uffici	15%
Macchinari e impianti per funicolari, funivie ecc.	10%
Autobus urbani e extraurbani	25%
Cabine di trasporto persone su funivie	5%
Autoveicoli accessori	20%

L'importo complessivo delle suddette quote sarà iscritto tra gli elementi del costo del servizio e tenuto in evidenza nella parte passiva della situazione patrimoniale a costituzione dello speciale fondo cui è destinato.

Le percentuali di cui sopra potranno essere modificate solo dall'Assemblea consorziale su proposta motivata della Commissione Amministratrice.

I fondi di ammortamento resteranno a disposizione dell'Azienda che potrà, a norma dell'art. 2 del T.U. 15.10. 1925, n. 2578, in via eccezionale e con regolari deliberazioni della Commissione Amministratrice, approvate dall'Assemblea Consorziale e dalla Autorità tutoria, servirse-ne per gli ampliamenti e miglioramenti degli impianti. Per la contabilità dei fondi di ammortamento sarà istituito un prospetto per ogni cespite.

Art. 35

Ripartizione utili. Fondo di riserva.

Dal profitto netto dell'Azienda risultante dal conto dell'esercizio verrà annualmente accantonata una quota nella misura del 5% per la costituzione di un fondo di riserva per eventuali perdite d'esercizio successive.

La parte rimanente viene accreditata ai Comuni facenti parte del Consorzio e versata, nella misura stabilita dall'art. 15 dello Statuto, appena lo stato di cassa dell'Azienda lo consenta, in ogni caso però, entro l'anno successivo alla chiusura di ogni esercizio.

La perdita netta dei servizi passivi sarà imputata al fondo di riserva accumulato nel modo di cui sopra e l'ecce~~n~~denza sarà addebitata, nella misura delle spese stabilite dall'art. 15 dello Statuto, ai Comuni facenti parte del Consorzio i quali dovranno provvedere con apposito stanziamento nella parte straordinaria della spesa dei rispettivi bilanci comunali, salvo rimborso da parte dell'Azienda negli esercizi successivi in quanto divenuti attivi.

Anche il fondo di riserva come il fondo di ammortamento potrà essere eccezionalmente impiegato per ampliamenti e miglioramenti degli impianti a mente dell'art. 2 del T.U. 1925, n. 2578, a seguito però di regolare delibera della Commissione Amministratrice con l'approvazione dell'Assemblea Consorziale. La contabilità dei fondi di ammortamento sarà tenuta costantemente aggiornata a norma di legge dal Capo Servizio Amministrativo mediante la registrazione del progressivo ammortamento di ogni cespite, in base alle percentuali stabilite dal precedente articolo 34 e fino al completo esaurimento. Verrà altresì tenuta aggiornata la registrazione delle quote di ammortamento maturate per ogni gruppo di cespiti della stessa categoria. Dai dati di cui sopra sarà rilevata la quota di ammortamento da inserire nel conto consuntivo di ogni esercizio.

Art. 36

Il bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione di ogni esercizio sarà predisposto dal Direttore e approvato, con eventuali modifiche, dalla Commissione Amministratrice entro il 30 settembre di ogni anno. Il Presidente della Commissione Amministratrice lo completerà con una dettagliata relazione nella quale saranno indicati i criteri e i programmi sui quali il bilancio stesso è stato impostato.

Quindi il bilancio viene trasmesso entro la predetta data al Presidente dell'Assemblea Consorziale per l'approvazione da parte dell'Assemblea Consorziale e dell'Autorità tutoria.

Il bilancio preventivo dovrà comprendere il bilancio economico e il bilancio finanziario.

Il bilancio di previsione deve contenere:

- a) tutti gli elementi di costo e di ricavo oltre a quelli descritti agli articoli 63 e 64 del regolamento 10.3. 1904 n. 108 tenendo presente in particolare che sui capitali assegnati all'Azienda dovrà essere computato un interesse non inferiore a quello pagato dai Comuni per la provvista dei capitali assegnati all'Azienda e comunque non inferiore al 3%;
- b) la tabella numerica del personale e dei relativi stipendi di base con relativi aumenti percentuali per scatti di anzianità alla quale la Commissione Amministratrice dovrà attenersi per nuove assunzioni, salvo delibera di modifica dell'Assemblea Consorziale;
- c) la ripartizione degli utili o delle perdite fra fondo di riserva e i comuni componenti il Consorzio;
- d) il prospetto dettagliato delle quote di ammortamento dei vari cespiti con l'indicazione del residuo da ammortizzare;
- e) la situazione patrimoniale al 31.12 dell'esercizio precedente.

Il prospetto di raffronto fra i dati previsti per l'esercizio in corso e quelli per l'esercizio futuro riguardanti:

- percorrenza annua per linea;
- costo medio annuo per km di percorrenza;
- costo medio annuo unitario del personale dipendente;
- numero di viaggiatori paganti e relativi ricavi in relazione ai veri documenti di viaggio.

Art. 37

Modifiche al bilancio di previsione.

Qualora durante l'esercizio gli stanziamenti approvati nel bilancio di previsione si dimostrassero inadeguati per motivi impreveduti o per sopravvenienze attive o passive la Commissione Amministratrice può:

- a) deliberare prelevamenti dal fondo per le spese maggiori ed impreviste;
- b) deliberare storni da articolo ad articolo del bilancio;
- c) proporre all'Assemblea Consorziale storni da capitolo a capitolo;
- d) proporre provvedimenti straordinari per le spese vincolanti il bilancio oltre l'anno ed a cui non sia possibile far fronte nei modi indicati alle lettere b) e c). Tali proposte devono essere accompagnate da una relazione del Presidente della Commissione Amministratrice nella quale devono essere dimostrate la necessità e la improrogabilità delle spese ed indicare il modo di sopprimerle con opportuni provvedimenti.

Art. 38

Conto consuntivo.

Il Conto consuntivo dell'Azienda, a sensi dell'art. 77 del Regolamento 1904, deve essere presentato dal Direttore alla Commissione Amministratrice entro il mese di marzo. I dati in esso contenuti devono essere posti in raffronto con i dati esposti nel bilancio economico di previsione.

Al Conto consuntivo devono essere allegati a cura del Direttore:

- a) il consuntivo finanziario reso dal Tesoriere della Azienda;
- b) il riassunto dei conti aperti dell'Azienda con i Comuni facenti parte del Consorzio;
- c) la tabella numerica delle qualifiche del personale in raffronto con quella del preventivo;
- d) un prospetto dal quale risultino:
costo medio annuo per vettura km risultante dal rapporto fra i costi annui complessivi e i km annui percorsi.
 - Costo per km vettura del personale dipendente;
 - " " " " dei consumi;
 - " " " " degli ammortamenti;
 - " " " " delle altre spese;
 - provento medio complessivo per vettura km;
 - provento del solo traffico per vettura km;
 - provento extra-traffico per vettura km;
 - provento medio complessivo per viaggiatore pagante trasportato;
- e) situazione patrimoniale dell'Azienda con l'indicazione delle variazioni avvenute durante l'anno nelle attività e passività;
- f) un prospetto indicante l'andamento delle diverse linee (ricavi o percorrenza annua).

La Commissione Amministratrice esamina i conti e gli allegati e dopo le dovute osservazioni ed eventuali modifiche delibera di dare mandato al Presidente di trasmetterli alla

Assemblea Consorziale accompagnandoli con una relazione sull'andamento generale dell'Azienda, sulle osservazioni fatte dalla Commissione Amministratrice, sui criteri seguiti e sulle riforme che si reputerebbero opportune per conseguire miglioramenti economici. Devono essere altresì riassunti i motivi che hanno provocato la differenza attiva o passiva delle risultanze del conto consuntivo rispetto al bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, approvati dalla Assemblea Consorziale, devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Provinciale di Bolzano.

Art. 39

Revisione dei conti.

I conti sono sottoposti all'esame dei revisori nominati uno per Comune dall'Assemblea Consorziale rispettando le norme sulla proporzionale linguistica.

Art. 40

Servizio di cassa : cauzioni.

All'Esattore-Tesoriere del Comune dove ha sede amministrativa il Consorzio saranno affidate le funzioni di Tesoriere della Azienda.

Le riscossioni e i pagamenti dell'Azienda saranno eseguiti con reversali e mandati emessi secondo le disposizioni di legge.

Le reversali e i mandati verranno trasmessi al Tesoriere previa registrazione sul conto corrente di cassa.

Sulle somme attive o passive del conto verrà conteggiato un tasso di interesse che verrà di anno in anno stabilito e concordato in apposito contratto, fra l'Istituto di Tesoreria e l'Azienda.

In base all'art. 72 del regolamento 1904 la Commissione Amministratrice dovrà proporre all'Assemblea Consorziale il limite massimo di scoperto e di deposito presso il Tesoriere. Il Direttore, sotto la sua personale responsabilità, dovrà curare che non sia mai superato tale limite. La Commissione Amministratrice dovrà inoltre stabilire e proporre all'Assemblea Consorziale le modalità d'impiego delle somme eccedenti il deposito massimo .

Art. 41

Cassa particolare.

Presso la Direzione dell'Azienda funzionerà una cassa particolare per provvedere, mediante uno o più fondi di anticipazione, alle piccole spese urgenti e di economato per le quali non è possibile o conveniente provvedere con mandati sul Tesoriere. L'ammontare dei fondi di anticipazione sarà stabilito dalla Commissione Amministratrice con apposita delibera da sottoporre all'Assemblea Consorziale.

Presso l'Azienda funzionerà anche la cassa per raccogliere i proventi dell'esercizio linee, salvo che questi non vengano versati direttamente dal personale addetto al Tesoriere.

La cassa particolare e la collettoria dei proventi sarà affidata alla responsabilità del Capo Servizio Amministrativo. Il Direttore provvederà a predisporre un dettagliato regolamento per la gestione della Cassa Aziendale dal quale dovranno risultare ben chiari i compiti del personale addetto, le modalità dei versamenti al Tesoriere, i limiti dei pagamenti, i provvedimenti antifurto, le cauzioni dei responsabili, le assicurazioni contro le rapine, le giacenze massime, il controllo e le garanzie per il personale. Tale regolamento sarà esaminato dalla Commissione Amministratrice e, dopo le eventuali modifiche, proposto per l'approvazione dell'Assemblea Consorziale.

Art. 42

Contabilità della Cassa Particolare.

Per tutti i pagamenti con i fondi di anticipazione fatti a qualsiasi titolo entro i limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di cassa, saranno emessi ordinativi a firma del capo servizio amministrativo che ha l'obbligo di presentare al Direttore, quando il fondo sta per esaurirsi, l'elenco delle spese sostenute col fondo stesso e di emettere i relativi mandati di rimborso in relazione ai capitoli di bilancio sui quali sono da imputare le spese relative. Il Direttore provvederà a chiedere alla Commissione Amministratrice di deliberare sul ripristino del fondo di anticipazione.

Art. 43

Cauzioni.

Oltre al Direttore, potranno essere tenuti al versamento di una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento delle loro mansioni, gli impiegati che hanno in consegna fondi o materiali o delicate responsabilità, Tali eventuali cauzioni dovranno essere deliberate dalla Commissione Amministratrice previo accordo con le Organizzazioni Sindacali per l'ammontare e per la forma di prestazioni e custodia.

Art. 44

Tariffe.

Le tariffe e le relative modifiche successive dei vari documenti di viaggio sono deliberate dall'Assemblea Consorziale su proposta della Commissione Amministratrice accompagnata da una particolareggiata relazione sulle previsioni economiche e quantitative del traffico. La delibera tariffaria riguardante servizi extraurbani dovrà essere approvata dall'Autorità tutoria competente per i servizi. Le tariffe potranno essere anche diverse nei vari Comuni e nelle varie zone in relazione alle caratteristiche del servizio prestato, al materiale rotabile impiegato ai fini per i quali il servizio stesso viene gestito e alla particolare onerosità dello stesso.

Tale diversificazione non comporta variazioni nella ripartizione degli utili e delle perdite previste dall'art. 15 dello Statuto. In base al R.D. 14.9.1931 n. 1175 del T. U. per la finanza locale, per eventuali prestazioni fatte ai Comuni facenti parte del Consorzio non possono essere stabilite tariffe superiori a quelle minime previste per i privati.

Art. 45

Tessere a tariffa ridotta e tessere gratuite di libera circolazione.

L'Assemblea Consorziale delibererà, su proposta della Commissione Amministratrice, la riduzione sulla tariffa normale da applicare ad alcune categorie di mutilati ed invalidi di guerra e di servizio, nonchè alle vittime civili di guerra ed agli appartenenti ad altri Enti benemeriti.

Per tali concessioni la Commissione Amministratrice proporrà all'Assemblea Consorziale i contributi annui che i Comuni dovranno versare all'Azienda in relazione ai beneficiati di ogni Comune consorziato. I contributi di cui sopra saranno indipendenti dalla ripartizione degli utili o delle spese previsti all'art. 15 dello Statuto.

Oltre ai dipendenti dell'Azienda, ai Membri della Assemblea Consorziale e ai Componenti della Commissione Amministratrice avranno diritto alla libera circolazione sulla rete del Consorzio i Vigili Urbani, purchè in divisa, e gli appartenenti ad altri Enti in base alle disposizioni di legge.

Ai familiari del personale dipendente dell'Azienda spettano particolari condizioni di trasporto come previsto dall'art. 34 del R.D. 8.1.1931 n. 148.

Le tariffe in vigore per le varie linee e per i vari riscontri di viaggio proposte dalla Commissione Amministratrice e approvate dall'Assemblea Consorziale sono riportate in appositi prospetti da applicare in evidenza sulle vetture e nei locali della Azienda riservati al pubblico. Detti prospetti, regolarmente approvati, fanno di volta in volta parte integrante del presente regolamento.

Art. 46

Spese ed acquisti.

Per le forniture, acquisti, alienazioni, affitti, lavori trasporti e simili, necessari al funzionamento dell'Azienda, saranno osservate le norme previste nel regolamento approvato con R.D. 10.3.1904 n. 108.

In particolare:

nel rigoroso limite degli stanziamenti indicati nel bilancio e nelle eventuali note di variazione regolarmente approvate, la Commissione Amministratrice delibererà annualmente in base agli artt. 58 e 59 del citato Regolamento, le spese in economia che il Direttore è autorizzato ad eseguire con l'obbligo di renderne bimestralmente conto alla Commissione Amministratrice. Dette spese saranno effettuate senza formalità amministrative, sotto la personale responsabilità del Direttore e con l'osservanza delle norme e delle consuetudini commerciali adatte a ciascun caso.

La Commissione Amministratrice stabilirà anche quali spese dovranno essere fatte mediante stipulazione di contratti a licitazione o a trattativa privata, tenendo presente quanto di-sposto dall'art. 54 del citato regolamento per quanto riguarda la licitazione privata.

Le deliberazioni prese dalla Commissione Amministratrice per autorizzare il Direttore alla stipulazione dei contratti a licitazione o a trattativa privata, a norma del predetto articolo 54, devono essere comunicate all'Assemblea Consorziale nella sua prima adunata per l'approvazione.

Ai pagamenti delle spese di cui sopra sarà provveduto mediante ordinativi alla cassa particolare per le piccole spese di cui all'art. 41 del presente regolamento. Per le altre spese sarà provveduto con l'emissione di regolari mandati al Tesoriere, firmati dal Presidente della Commissione Amministratrice, dal Direttore e dal Capo servizio amministrativo.

Le spese di economia non comprese nell'annuale autorizzazione al Direttore, saranno invece deliberate dalla Commissione Amministratrice di volta in volta che se ne presenti la necessità, con apposito provvedimento che ne fissi le modalità di esecuzione. Anche in questo caso il pagamento verrà effettuato con l'emissione di regolari mandati sottoscritti come sopra.

Art. 47

Rapporti fra Azienda e Comuni del Consorzio.

I rapporti fra l'Azienda e i Comuni del Consorzio saranno affidati al Presidente dell'Assemblea Consorziale il quale potrà essere coadiuvato, se necessario, dal Presidente della Commissione Amministratrice.

L'Assemblea Consorziale esercita tutte le attribuzioni demandate dalla legge al Consiglio comunale per i servizi assunti da un solo Comune (T.U. approvato con R.D. 15.10. 1925 n. 2578.)

Le deliberazioni dell'Assemblea Consorziale sono soggette alle norme prescritte per i Consigli comunali. Esse devono essere pubblicate nell'albo Pretorio di ciascuno dei Comuni del Consorzio.

La responsabilità della loro trasmissione ai Comuni in cui deve avere luogo la pubblicazione, spetta al Presidente e al Segretario dell'Assemblea Consorziale.

La responsabilità per la pubblicazione spetta ai Segretari dei singoli Comuni nei quali la pubblicazione stessa deve aver luogo.

Art. 48

Disposizioni transitorie.

Per tutto quanto il presente regolamento non dispone specificatamente, si osservano le disposizioni del T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R.D. 15.10.1925, n. 2578, del regolamento approvato con R.D. 10.3.1904, n. 108, del R.D. 8.1.1931, n. 148, del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14.9.1931, n. 1175, del T.U. della legge comunale e provinciale vigente, della legge costituzionale 26.2.1948, n. 5 e della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori).

Per il personale in servizio al momento previsto dall'articolo 6 della L.P. 6.12.1972, n. 37 presso le Aziende le cui linee vengono riscattate sarà consentita la deroga dalle norme relative alle assunzioni.

Si potrà derogare alla norma di cui al III° comma dell'art. 7 in sede di prima applicazione del presente regolamento.

./.

- 40 -

Art. 49

Regolamento interno.

Entro i primi due anni di gestione del Consorzio sarà compilato un regolamento interno riguardante il funzionamento delle officine, delle rimesse, del magazzino, della cassa, degli uffici amministrativi e del movimento.

Eseguita la votazione per alzata di mano, gli scrutatori accertano ed il Presidente proclama che l'Assemblea consorziale ha approvato lo schema di deliberazione sopra trascritto, ad unanimità di voti.-